



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 31

Riunione del 13 aprile 2011

34.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **CANNAVO' GIANLUCA** - atleta
- **LUNETTO FRANCESCO** allenatore;
- **GIANNOLLA MARIANGELA** n.q. di Presidente p.t.;
- **ASS. LUPI PALLAVOLO PARTINICO** in persona del Presidente p.t..

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente-Relatore
- Avv. Andrea Ordine - Componente

Con relazione ex art.72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 2' comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Cannavo' Gianluca** per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex artt. 17 Statuto FIPAV e 19 R.A.T. assunto falsamente l'identità di Barbarotto Francesco ed in tale veste preso parte agli incontri della Finale Regionale campionato U/14M 2008, in Petralia Soprana l'11/5/2008, così falsandone la regolarità. In concorso con i tesserati Lunetto Francesco e Giannolla Mariangela, rispettivamente allenatore e Presidente del sodalizio Ass. Lupi Pallavolo Partinico, partecipante alla detta finale e nelle cui fila lo stesso Cannavo' è sceso in campo.
- **Lunetto Francesco** per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex artt. 17 Statuto FIPAV e 19 R.A.T. in concorso con Giannolla Mariangela e Cannavò Gianluca, indotto prima e consentito poi che quest'ultimo assumesse l'identità di Brbarotto Francesco ed in tale veste partecipasse agli incontri della Finale Regionale Campionato U/14M 2008, in Petralia Soprana l'11/5/2008, inficiandone la regolarità.



- **Giannolla Marinagela** per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex artt. 17 Statuto FIPAV e 19 R.A.T. in concorso con Lunetto Francesco e Cannavò Gianluca, consentito che quest'ultimo potesse assumere l'identità di Brbarotto Francesco ed in tale veste partecipare agli incontri della Finale Regionale Campionato U/14M 2008, in Petralia Soprana l'11/5/2008, inficiandone la regolarità.
- **Ass. Lupi Pallavolo Partinico** a titolo di responsabilità indiretta ex art. 55, numero 3 Reg. Giur. per i fatti contestati al proprio Presidente Giannolla Mariangela ed al proprio allenatore Lunetto Francesco.
Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, C e J dell'art. 49 Reg. Giur..

--oOo--

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 13 aprile 2011 alla quale nessuno è comparso per gli incolpati. Sentita la Procura Federale nella persona del Procuratore Avv. Giorgio Guarnaschelli il quale, riportandosi alla relazione ex art. 72 Reg. Giur., chiedeva l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni cinque per Lunetto Francesco, di anni quattro per Giannolla Margherita, per anni quattro e mesi sei per Cannavò Gianluca e della multa di € 5.000,00 per la Ass. Pallavolo Lupi Partinico.

--oOo--

La commissione Giudicante Nazionale:

- letti gli atti del procedimento e valutate le posizioni delle parti,
- letta la nota in data 9 marzo 2011, trasmessa dal Cannavò Giuliano nella quale ribadisce la totale estraneità ai fatti a lui contestati;
- letta la nota in data 11 aprile 2011 a firma di Giannolla Mariangela e Lunetto Francesco nella quale dichiarano la propria impossibilità a presenziare all'udienza del 13 aprile 2011 a causa di motivi personali;



premessi che:

Con esposto datato 30/6/2010, il tesserato Barbagallo Giovanni denunciava a questa Procura Federale che in un incontro di finale del Campionato Regionale U/14M 2008 della Sicilia, giocato in località Petralia Soprana in data 11/5/2008, l'atleta Barbarotto Francesco iscritto a referto ed apparentemente sceso in campo con i colori dell'Ass. Lupi Partinico era in realtà Cannavò Gianluca, tesserato con lo stesso sodalizio, che di quello ne avrebbe, pertanto, assunto falsamente l'identità.

Avviata la necessaria attività di indagine la Procura Federale acquisiva l'esposto e l'allegata riproduzione filmata delle gare in oggetto e notificava ai tesserati Cannavò Gianluca e Barbarotto Francesco ed al sodalizio Lupi Pall. Partinico, nonché all'allenatore, Lunetto Francesco, ed al Presidente, Giannola Mariangela, rituale atto di incolpazione.

In via istruttoria, disponeva l'interrogatorio di tutti gli incolpati e richiesto al C.R. FIPAV Sicilia copia dei referti di gara e dei relativi atti ufficiali.

Rispondeva alla chiamata il solo Lunetto Francesco che, pur affermando di non ricordare pienamente l'episodio contestato, confermava che, comunque, i nominativi elencati nel Mod. CAMP 3 corrispondevano a coloro che effettivamente avevano preso parte alla gara e tra questi, appunto, il Barbarotto.

Il Lunetto, in ogni caso, si impegnava formalmente a trasmettere documentazione, anche filmata, a dimostrazione dell'infondatezza della denuncia: impegno, peraltro, mai mantenuto.

Il Barbarotto Francesco, tramite i genitori esercenti la potestà, faceva, invece, pervenire una esaustiva memoria difensiva con la quale negava di aver preso parte agli incontri della citata finale, "non essendosi mai recato con la propria squadra in Petralia Soprana o in qualsiasi altro luogo di trasferta".

Anche il Cannavò Gianluca, tramite il genitore esercente la potestà, faceva pervenire una memoria difensiva con la quale negava di aver preso parte alle gare della citata finale, alle quali aveva assistito solo come spettatore.

L'Associazione Lupi Partinico e la tesserata Giannola Mariangela, invece, non producevano alcuna memoria difensiva.



Il C.R. FIPAV Sicilia, infine, nonostante i ripetuti solleciti della Procura Federale, ometteva l'inoltro della documentazione ufficiale richiesta, cosicchè, mancando il riscontro oggettivo su quanto denunciato e scaduti i termini, il procedimento veniva forzatamente archiviato.

Al provvedimento di archiviazione reagiva il Barbagallo Giovanni che inoltrava un secondo esposto, meglio articolato e corredato da nuova documentazione, chiedendo la riapertura delle indagini.

Nelle more il CR FIPAV Sicilia inviava alla procura Federale, in copia, gli atti richiesti.

Acquisito il nuovo esposto, nonché la documentazione allegata a corredo dello stesso e richiamato il precedente fascicolo istruttorio, la Procura notificava ai tesserati Cannavò, Lunetto e Giannola nonché all'Ass. Lupi Partinico un nuovo atto di incolpazione.

La posizione del tesserato Barbarotto Francesco veniva, invece stralciata, non essendovi prove certe circa la sua effettiva partecipazione all'illecito denunciato.

Nessuno degli incolpati ha prodotto memorie difensive a seguito della nuova contestazione di addebito.

Fin qui i fatti accertati dalla procura Federale.

Peraltro, dall'esame del referto di gara, risulta che nell'incontro che opponeva la Pall. Catania all'Ass. Lupi Partinico avrebbe preso parte l'atleta Barbarotto., schierato in campo con la maglia n. 6.

Dall'allegato Mod. CAMP 3 si rileva poi che il n. 6 corrisponde a Barbarotto Francesco, mentre, per inciso, non compare, ne lo poteva per il superamento del limite di età, il nome di Cannavò Gianluca.

L'incontro, poi, vedeva la vittoria dell'Ass. Lupi Partinico che conseguiva, così, il titolo di Campione Regionale U/14M 2008, come da Comunicato Ufficiale dell'11/5/2008, in atti.

Come sopra ricordato, però, il Barbarotto Francesco ha negato recisamente di aver preso parte alla manifestazione sportiva svoltasi in Petralia Soprana, avendo abbandonato, tempo prima, la pallavolo.

Non si ha ragione di dubitare delle affermazioni dell'atleta, che non ha motivo alcuno per mentire, onde, è da ritenersi accertata la falsa



indicazione del suo nominativo nel referto di gara e nel Mod. CAMP 3 allegato.

Inattendibili sono, invece, le dichiarazioni del Lunetto Francesco, la cui amnesia appare ben strana laddove si consideri il successo, personale e professionale, conseguito nell'aver condotto la squadra allenata a primeggiare nel Campionato Regionale Siciliano.

Non va sottaciuto, poi, che il Lunetto, mostrando falsamente di voler collaborare alla conduzione dell'indagine, si era impegnato a produrre dinanzi alla Procura Federale, documentazione, anche filmata, a dimostrazione dell'infondatezza dell'ipotesi accusatoria; documenti che ben sapeva di non poter produrre e che, infatti, non ha prodotto.

Dalla dimostrata sostituzione di persona, che inficia irrimediabilmente la regolarità dell'incontro, discende la responsabilità disciplinare dell'allenatore in campo Lunetto Francesco e del Presidente Giannola Mariangela, moglie del Lunetto che non potevano non essere a conoscenza della reale identità dei loro atleti.

Quest'ultima, così come l'allenatore non potevano non essere a conoscenza dell'illecito sportivo e, per tale ragione devono ritenersi direttamente responsabili dei fatti loro contestati; illecito accuratamente preparato, come dimostra la predisposizione del Mod. CAMP 3 con il nome del Barbarotto, che ha consentito al sodalizio di fregiarsi, immeritadamente, del titolo di Campione Regionale 2008.

Non va poi ignorata la circostanza che la Giannola non ha portato alcuna prova a discarico circa la sua estraneità ai fatti, omettendo qualunque difesa.

Resta, invece, da individuare il soggetto che materialmente ha preso parte agli incontri spacciandosi per Barbarotto Francesco.

Il denunciante Barbagallo Giovanni, particolarmente attendibile lavorando a livello giovanile sul territorio, come allenatore, non ha dubbi che l'atleta sceso in campo con la maglia n. 6 sia Cannavò Gianluca ed offre all'uopo documentazione fotografica.

Come ricordato, però, quest'ultimo nega di aver partecipato agli incontri del Campionato U/14M, compresi quelli ultimi di finale, cui avrebbe assistito come spettatore, "insieme ad altri centinaia di ragazzi".

Tali affermazioni vanno vagliate criticamente.



Il Cannavò, all'epoca dei fatti, aveva superato il limite di età imposto per poter partecipare al Campionato Regionale U/14M e quindi se è probabile che non abbia preso parte agli incontri preliminari è certo che non avrebbe potuto partecipare a quelli di finale.

E' confessato, però, che l'atleta effettuava la trasferta a Petralia Soprana, certamente insieme alla squadra, i genitori non avevano accompagnato l'allora quindicenne Gianluca, questi, infatti, per dare risposta all'addebito acquisivano preliminari informazioni dal figlio.

E' falso, infine, che ad assistere all'incontro fossero presenti centinaia di spettatori, come affermato, poiché, la procura Federale ha accertato dal filmato dell'incontro, che ben pochi erano i sostenitori presenti, all'evidenza genitori o parenti dei ragazzi, assiepati in angusti spazi, come angusto era l'impianto sportivo, e ciò rende ulteriormente inattendibile l'intera versione dei fatti accampata dal Cannavò.

Ciononostante dal confronto tra le fotografie del Cannavò (ricavate dal sito internet Facebook) e i fotogrammi della registrazione della gara incriminata, la Procura Federale non è riuscita a dimostrare con sufficiente certezza la reale identità dell'atleta che a preso parte all'incontro al posto del Barbarotto.

Non va tuttavia sottaciuto, che il Cannavò nulla ha provato o richiesto di provare a sostegno della sua contraddittoria ed inaffidabile strategia difensiva, pur non mancandogli il tempo, i mezzi e la possibilità di procurarsi documenti, foto, filmati e quant'altro utile alla sua difesa, personalmente o tramite persone dell'Ass. Lupi Partinico, espressamente autorizzate e delegate, che, per l'appunto, nulla hanno prodotto o documentato.

Il Cannavò, pertanto, ha preso parte all'illecito, se non altro per aver avallato la strategia difensiva posta in essere dal Lunetto e dalla Giannolla, rendendosi, quindi, quanto meno nella fase di indagini, parte attiva.

La plateale violazione dei più elementari principi di etica sportiva merita, per la sua gravità, una esemplare sanzione disciplinare, anche a carico dell'atleta che benché minorenne, non poteva non essere consapevole della gravità della frode posta in essere dagli altri deferiti.



Per quanto sopra motivato, accertata la responsabilità degli incolpati per i fatti loro contestati.

Ritenuto sussistere in capo al Cannavo ed alla Giannolla le aggravanti loro contestate.

P.Q.M.

Applica:

- al tesserato Lunetto Francesco la sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni quattro;
- al tesserato Giannolla Mariangela la sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni quattro;
- al tesserato Cannavò Gianluca la sospensione da ogni attività federale per anni uno;
- al sodalizio Ass. Lupi Pallavolo Partinico, in persona del Presidente p.t., la sanzione della multa di € 5.000,00;

Il Vice-Presidente
Avv. Thomas Martone

Roma, 28 aprile 2011